

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2012}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIANDROTTI, ALBERINI, AMODEO, BECCHETTI, CONTU, CRESCO, FERRARI GIORGIO, FERRARI MARTE, FINCATO GRIGOLETTO, FIORI, FORNER, IANNIELLO, LANFRANCHI CORDIOLI, LUCCHESI, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POTÌ, SANZA, SEPPIA, STEGAGNINI, TEDESCHI, TEMPESTINI, TRAPPOLI, VIRGILI, ZOPPI

Presentata il 2 agosto 1984

Norme in materia di esercizio della medicina tradizionale orientale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi dieci anni parte della cultura e delle scienze dell'oriente si è diffusa in modo disomogeneo, ma abbastanza ampio in Europa ed in Italia.

Esclusi i fenomeni culturali legati ai *mass-media*, anche a livello scientifico, medico e di operatori sanitari, tecniche e sistemi scientifici orientali sono stati accettati, verificati, e sono divenuti operativi.

In campo medico e fisioterapico, il numero degli operatori del campo è in continuo aumento.

Accanto ad operatori qualificatisi con sacrifici e studio nei paesi d'origine della disciplina stessa, vi è una pletera di operatori impreparati, dei quali molti in buona fede, ma handicappati per mancanza di strutture, pratica e scuole vagliate empiricamente dalle generazioni e dai secoli.

Molti medici e fisioterapisti, avendo scelto professionalmente la direttrice della medicina tradizionale orientale, sentono la necessità di poter lavorare con maestri autentici della tradizione medica orientale, maestri che per loro titoli e preparazione

professionale siano in grado di avere un interscambio con i colleghi occidentali ricco e pregnante per entrambi.

In oriente l'esercizio serio della medicina tradizionale richiede una decina d'anni di studio e pratica presso scuole o maestri qualificati.

È quindi estremamente profittevole sia dal punto di vista dell'arricchimento culturale, fuori da ogni mentalità provinciale, sia da quello di un'osmosi di esperienze professionali, permettere l'ingresso in Ita-

lia e l'esercizio della professione, limitata- mente al campo specifico, a veri maestri della medicina tradizionale orientale.

Gli eventuali abusi sono evitati con una puntuale verifica dei titoli professionali e scientifici dei soggetti e col contingentamento del loro numero.

In vari paesi occidentali è data facoltà di operare ai medici tradizionali orientali, nei termini della presente proposta di legge, pur se meno restrittivi, in specifico Stati Uniti d'America e Gran Bretagna.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È data annualmente facoltà ad un numero contingentato di medici tradizionali orientali, di alta e documentata qualificazione professionale e scientifica, di esercitare la medicina tradizionale orientale in Italia.

La facoltà è subordinata al parere positivo del Centro di medicina tradizionale asiatica dell'Istituto statale per il medio ed estremo oriente o del Comitato scientifico del Centro regionale piemontese di studi per il medio ed estremo oriente.

ART. 2.

Il contingente annuo massimo di cui all'articolo 1 è stabilito in venti unità. Dopo aver ottenuto il parere positivo degli organi di cui all'articolo 1, gli interessati devono presentare domanda di iscrizione presso un albo *a latere* dell'Ordine dei medici competente territorialmente.

Il medico tradizionale orientale può esercitare la sua arte medica nei limiti precisi della disciplina stessa e deve avere un garante o collaboratore, iscritto all'Albo dei medici, responsabile dell'osservanza dei limiti professionali stessi.